



Comune di Ronchis
Provincia di Udine

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100.

L'anno 2017, il giorno 25 del mese di Settembre alle ore 20:30 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

| | | Presente/Assente |
|---------------------|-------------|------------------|
| Michelutto Manfredi | Sindaco | Presente |
| Maurizio Valentina | Consigliere | Presente |
| Scrazzolo Barbara | Consigliere | Presente |
| Bidin Simone | Consigliere | Presente |
| Gigante Claudio | Consigliere | Presente |
| Barel Cristian | Consigliere | Presente |
| Sartori Monica | Consigliere | Presente |
| Guerin Alessandro | Consigliere | Presente |
| Bertoia Davide | Consigliere | Presente |
| Maniero Fabio | Consigliere | Assente |
| Pascutto Maurizio | Consigliere | Presente |
| Paschetto Laura | Consigliere | Presente |
| Buttò Cristian | Consigliere | Presente |

Partecipa il Segretario Comunale dott. Mauro Di Bert.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Manfredi Michelutto nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”;

VISTO il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, recante “*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175*”;

PREMESSO che l’articolo 24 del Testo unico, ha posto a carico delle amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l’obbligo di effettuare – entro il 30 settembre 2017 -, con provvedimento motivato, una ricognizione delle quote detenute, direttamente o indirettamente, al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del medesimo Testo unico;

CONSIDERATO che l’operazione, di natura straordinaria, costituisce la base di una revisione periodica della partecipazioni pubbliche, come disciplina dall’art. 20 del citato d.lgs. n. 175/2016 e che la stessa revisione straordinaria costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione precedentemente adottato ai sensi delle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 612 della legge n. 190/2014, così come disposto dal comma 2, dell’articolo 24 del d.lgs. n.175 del 2016;

PREMESSO:

- che a norma dell’articolo 24, commi 1 e 4, del Testo unico, le amministrazioni sono inoltre tenute:
 - a individuare, nel medesimo provvedimento prescritto dalla predetta disposizione, le partecipazioni eventualmente detenute in società che non rientrano in alcune delle categorie di cui all’articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadano in una delle ipotesi di cui all’articolo 20, comma 2;
 - a alienare le partecipazioni come sopra individuate entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1, ovvero ad adottare le misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2;
- che, nel dettaglio, le disposizioni appena sopra richiamate prevedono quanto segue:
 - ai sensi dell’articolo 4, è consentito ai Comuni costituire e acquisire o mantenere società, solamente se queste risultano strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali ed esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- f) altre attività espressamente consentite come disciplinate dai commi 3, 6, 7 e 8 del citato articolo 4;
- a norma dell'articolo 20, commi 1 e 2, il Comune deve adottare - sulla base dell'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni -, un piano di riassetto contenente misure razionalizzazione, fusione, soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ove rilevi:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;

CONSIDERATO ancora che le disposizioni del Testo unico delle partecipazioni comunali devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e la promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

PREMESSO ancora:

- che, come già sopra indicato, per espressa previsione dell'art. 24, comma 2, il provvedimento di ricognizione costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612, dell'art. 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- che l'ambito della ricognizione richiesta a norma del comma 1, dell'articolo 4 del citato articolo 24, è esteso alle partecipazioni *<detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche>*, ove ai sensi delle definizioni contenute nell'articolo 2, comma 1, lettere f) e g), si deve intendere per "partecipazione" *<la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società e la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi>* e per "partecipazione indiretta" *<la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica>*;
- la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi del citato art. 24;

RICHIAMATA la deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, avente ad oggetto "LINEE DI INDIRIZZO PER LA REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DI CUI ALL'ART. 24, D.LGS. N. 175/2016", con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria della partecipazioni con annesso il modello *standard* di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli Enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 24, d.lgs. n. 175/2016;

DATO ATTO che, come evidenziato nelle sopra richiamate linee guida:

- le indicazioni ivi contenute sono rivolte anche alle Regioni e agli Enti locali operanti nel territorio delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, nei limiti della compatibilità con gli specifici ordinamenti;
- la ricognizione deve riferirsi a tutte le partecipazioni possedute, direttamente o indirettamente, anche se di modesta entità;
- posto che la maggior parte degli adempimenti investe le società a controllo pubblico, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 175/2016, è necessaria per definire il perimetro delle società indirette (secondo la definizione di cui all'art. 2, co. 1, lett. g); sotto questo profilo, la disciplina del Testo unico, contiene un implicito riferimento alle norme dell'art. 11-quater, d.lgs. n. 118/2011 e al "gruppo amministrazione pubblica" citato dal principio contabile applicato 4/4, ove si dispone il consolidamento dei conti degli enti territoriali con aziende, società controllate e partecipate, enti e organismi strumentali degli enti territoriali e, quindi, sono rilevanti ai fini del Testo unico e pertanto oggetto della ricognizione le partecipazioni in società indirette ("quote" e non) che hanno per il tramite una società/organismo a controllo pubblico;
- altro esplicito riferimento all'insieme degli organismi detenuti da una pubblica amministrazione si coglie nell'articolo 20, comma 2, lett. c), ove si impone la rilevazione delle società che svolgono attività analoghe o simili di quelle svolte da altre società e enti pubblici strumentali;

RICHIAMATE le norme dell'ordinamento che disciplinano le funzioni e i compiti dei comuni, l'organizzazione e le forme di gestione dell'attività dell'ente e dei servizi pubblici/di interesse generale ed in particolare:

- l'art. 13 "*Funzioni*" del T.U.E.L. che attribuisce al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori dei servizi alla persona e alla comunità, all'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze;
- l'art. 112 "*Servizi pubblici locali*" del T.U.E.L. che prevede che "*Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali*";

RICHIAMATE le proprie finalità istituzionali quali espresse nel proprio Statuto, art. 2;

VALUTATE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'ente;

VISTO l'esame ricognitivo delle partecipazioni detenute dall'Ente come risultante dalla "Revisione straordinaria delle società partecipate. Art. 24 D.Lgs. n. 175/2016", allegata al presente provvedimento;

RICHIAMATA la precedente deliberazione consiliare n. 11 del 30.03.2015, avente ad oggetto "Piano di razionalizzazione delle società ai sensi dell'art. 1, co. 611 della Legge 190/2014", con la quale

- a) si è preso atto che non sussistono partecipazioni societarie da dismettere ai sensi di quanto previsto nei commi da 611 a 614 dell'art. 1, della legge n. 190/2014;
- b) è stato approvato il piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie definito dal Sindaco ai sensi dell'art. 1, co. 611-614 della L. 190/2014;

RICHIAMATO il succitato piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'articolo 1, co. 612 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e la successiva relazione sui risultati conseguiti, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, co. 2 del d.lgs. n. 175/2016;

DATO ATTO che la ricognizione è adempimento obbligatorio il cui esito deve essere comunicato ai sensi dell'articolo 24, comma 1 del Testo unico;

RITENUTO di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di Ronchis alla data del 23 settembre 2016, accertandole come dalla “Revisione straordinaria delle società partecipate. Art. 24 D.Lgs. n. 175/2016”, allegata alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che dagli esiti della ricognizione non risultano società partecipate da alienare e si conferma il mantenimento, senza interventi, della partecipazione nelle società CAFC SPA e NET SPA come illustrato nel punto 4. *Conclusioni* della “Revisione straordinaria delle società partecipate. Art. 24 D.Lgs. n. 175/2016”, allegata al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale;

ATTESO ancora che, come indicato al punto 4. *Semplificazione degli adempimenti a carico degli Enti territoriali* delle “LINEE DI INDIRIZZO PER LA REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DI CUI ALL'ART. 24, D.LGS. N. 175/2016”, il modello *standard* dell'atto di ricognizione (allegato alle stesse Linee di indirizzo), deve essere allegato alla deliberazione consiliare di approvazione della ricognizione disposta ai sensi dell'art. 24 del Testo unico;

VISTO pertanto l'allegato modello *standard*, allegato alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO anche che, come indicato al punto 1. *Gli adempimenti previsti dall'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016 per tutte le pubbliche amministrazioni* delle “LINEE DI INDIRIZZO PER LA REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DI CUI ALL'ART. 24, D.LGS. N. 175/2016”, l'esito della ricognizione, anche in assenza di partecipazioni o in caso di decisione di mantenimento senza interventi di razionalizzazione, deve essere comunicato attraverso l'applicativo del Dipartimento del Tesoro, di cui all'articolo 17 del d.l. n. 90/2014. Le informazioni così acquisite sono rese disponibili alla competente Sezione della Corte dei Conti, nonché alla struttura del MEF competente per il monitoraggio, l'indirizzo e il coordinamento delle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 15 del d.lgs. N. 175/2016;

VISTO il comunicato stampa n. 107 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente ad oggetto *“Al via la revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche. Dal 27 giugno attive le nuove funzionalità del portale”*, riportante le modalità di comunicazione, da parte delle Amministrazioni Pubbliche, dell'esito della revisione straordinaria delle partecipazioni, prevista dal Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

RITENUTA la competenza consiliare nell'adozione del presente atto a norma dell'articolo

42, comma 2, lett. e) del T.U.E.L.;

VISTO:

- Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”, come modificato con decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, recante “*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175*”;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e succ. mod. ed int.;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato con decreto legislativo 10/08/2014, n. 126, “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”;
- la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)*” e smi, per la parte applicabile anche ai Comuni appartenenti alla Regione FVG;
- lo Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 co. 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, reso dal responsabile del servizio finanziario;

VISTO il parere reso dal Revisore del conto dr. Patrizio ZANELLI, ns. prot. 4471 del 21/09/2017, allegato al presente atto;

PRESO ATTO dell'illustrazione fatta dal Segretario Comunale;

SENTITO il cons. Pascutto Maurizio che preannuncia il voto di astensione;

Con la seguente votazione palese espressa per alzata di mano:

| | |
|----------------------|---|
| Presenti | n. 12 |
| Assenti giustificati | n. 1 (Maniero Fabio) |
| Voti favorevoli | n. 9 |
| Astenuti | n. 3 (Pascutto Maurizio – Paschetto Laura – Buttò Cristian) |

DELIBERA

per le motivazioni indicate nelle premesse e che di seguito si intendono integralmente riportate

1) Di approvare la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Ronchis, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, come modificato con decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, come dalla “Revisione straordinaria delle società partecipate. Art. 24 D.Lgs. n. 175/2016”, allegata alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale.

2) Di autorizzare, in relazione agli esiti della revisione straordinaria di cui al punto 1), il mantenimento delle seguenti partecipazioni:

- CAFC SPA
- NET SPA

3) Di dare atto che dagli esiti della ricognizione non risultano società partecipate da alienare.

4) Di dare atto che, in relazione a quanto previsto al punto 4. *Semplificazione degli*

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Manfredi Michelutto

Il Segretario Comunale
F.to dott. Mauro Di Bert

Certificato di Pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line, ai sensi della L. 69/2009 il 29/09/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 13/10/2017.

Ronchis, lì 29/09/2017

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Luigia Sbaiz

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 29/09/2017 al 13/10/2017.

Ronchis, lì 14/10/2017

Il Responsabile della Pubblicazione

Comunicazione ai Capigruppo

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 29/09/2017.

Attestato di Esecutività

Il provvedimento diventa esecutivo dal 25/09/2017.

Art. 1, c. 19, della L.R. 21/2003, come sostituito dall'art. 17, c. 2, della L.R. 17/2004 – deliberazione non soggetta a controllo.

Il Responsabile dell'Esecutività
F.to Luigia Sbaiz

Copia conforme all'originale esistente presso questi uffici.

Ronchis, lì 29/09/2017

Il Responsabile
Luigia Sbaiz